

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI GENOVA

Composta dagli Ill.mi Signori

Dott. Annaleila DELLO PREITE	Presidente Rel.
Dott. Daniela FARAGGI	Consigliere
Sig Sig. AQUINO MARIA	Giudice popolare
Sig. ZULIAN LUCIA	Giudice popolare
Sig. CALCAGNO ANDREA	Giudice popolare
Sig. CHIAPPORI ANDREA	Giudice popolare
Sig. CARLEVARO ROBERTA	Giudice popolare
Sig. BELLI MARCO	Giudice popolare

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale:

Contro

nei confronti degli imputati

1) **CAPPATO Marco**

nato a Milano il 25.5.1971

domicilio dichiarato a Milano, via Poma 1 presente

Posizione giuridica : libero

difeso dall'Avv. Gian Domenico CAIAZZA del foro di Roma

sostituito dall'avv. Mariagrazia Menozzi del Foro di Massa ex art.

102 c.p.p. e dall'avv. Massimo ROSSI del foro di Milano presente

Sentenza N. 1/2021

Data 28/4/2021

N. 1/2021 R.G.C.A.A.

N. 1/18 R.G.CA

N. 994/17 R.G.N.R.

SENTENZA

in data

depositata

il

il Funzionario Giudiziario

2) SCHETT Wihelmine

nata a San Candido(BZ) il 31.5.1937

domicilio dichiarato a Roma, via E. Mazzocollo 8/14 presente

Posizione giuridica : libera

difesa dall'Avv. Filomena GALLO del foro di Roma e Avv.

Francesco DI PAOLA del foro di Lagonegro presenti

IMPUTATI

Del reato di cui agli artt.110 e 580 comma 1 c.p. perché, in concorso tra loro, agendo anche rispettivamente quali segretario e legale responsabile il Cappato, presidente la Schett della Associazione no-profit denominata "Soccorso Civile", rafforzavano l'altrui proposito di suicidio e ne agevolavano l'esecuzione: in particolare, dopo avere appreso che Trentini Davide, dal 1993 affetto da sclerosi multipla a decorso cronico progressivo, ormai invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, era intenzionato a togliersi la vita, e a tal fine a recarsi in Svizzera presso un centro specializzato nel perfezionamento della procedura di morte volontaria, ma con difficoltà da un lato economica a raggiungere la cifra necessaria e dall'altro materiale per mancanza di accompagnatore idoneo, della possibilità di esprimersi in tedesco e della apposita documentazione che non era in grado di procurarsi, dopo averlo contattato e fornito la disponibilità personale e della propria associazione ad aiutarlo concretamente a realizzare il proposito suicidario, raccoglievano euro 1.200,00 mediante il sito internet della

predetta associazione www.roseutanasia.it e, agendo materialmente la Schett, si procuravano la documentazione necessaria tra cui l'estratto di nascita presso il comune di Roma, dove il Trentini era nato; contattavano la Fondazione svizzera Lifecircle anche con missive in italiano e tedesco; organizzavano, una volta ottenuto apposito appuntamento, il viaggio del Trentini a Liestal presso la predetta fondazione (il Trentini prendeva appuntamento con la Croce Bianca asserendo soltanto che doveva farsi visitare in Svizzera, la Schett, che teneva sempre i contatti con la suddetta fondazione Svizzera, lo assisteva la sera prima del predetto viaggio e quindi in ambulanza) dove il Trentini, una volta reso edotto della procedura e delle modalità previste, grazie anche alla traduzione della Schett, volontariamente assumeva il farmaco che gli procurava il decesso.

In Massa nel corso del 2016 e del 2017 con decesso avvenuto in Liestal (Svizzera) il 13.04.2017

A P P E L L A N T E

Il Procuratore Generale avverso la sentenza n. 1/2020 emessa in data dal che così decideva :

“visti l'art. 530 commi 1 e 2 c.p.p.

A S S O L V E

CAPPATO MARCO E SCHETT WILHELMINE dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste quanto alla condotta di rafforzamento del proposito di suicidio e perché il fatto non costituisce reato quanto alla condotta di agevolazione

dell'escuzione del suicidio.

Giorni 45 per il deposito della motivazione.”

MOTIVAZIONE

CAPPATO Marco e SCHETT Wihelmine, il primo nella veste di segretario e legale rappresentante, la seconda di presidente della Associazione no-profit "Soccorso Civile", sono stati accusati di avere rafforzato ed agevolato il suicidio di Trentini Davide, avvenuto in Svizzera il 13/4/17.

La Corte d'Assise di Massa ha esaminato la documentazione medica in atti, ha raccolto le deposizioni testimoniali della madre, della sorella e della exfidanzata del deceduto, ha esaminato il consulente degli imputati dr. Riccio.

CAPPATO e SCHETT si sono sottoposti ad esame; il primo ha altresì reso spontanee dichiarazioni.

La Corte di primo grado ha respinto la richiesta del Pubblico Ministero di disporre perizia medica e di assumere altre testimonianze ed ha assolto gli imputati quanto alla condotta di rafforzamento perché il fatto non sussiste, quanto alla condotta di agevolazione perché il fatto non costituisce reato.

La sentenza è stata appellata dal Procuratore della Repubblica, il quale chiede la condanna degli imputati.

Trentini Davide dal 1993 era affetto da sclerosi multipla a decorso cronico progressivo, era invalido ed inabile al lavoro al 100%, aveva necessità di assistenza continua non potendo svolgere autonomamente gli atti quotidiani: mangiare, alzarsi dal letto, lavarsi e nemmeno -come ha spiegato il Consulente di Parte- evacuare a causa della paralisi della muscolatura intestinale, per cui dapprima personale specializzato, poi la madre, provvedevano allo svuotamento manuale dell'intestino, che altrimenti si sarebbe gonfiato, provocando ischemia ovvero perforazione dell'organo, incompatibili con la sopravvivenza. Dal 2014 il malato si trasferì definitivamente in casa della madre. Era afflitto da dolori intensissimi e continui, che non cessavano nonostante il massiccio ricorso alla terapia del dolore, anche a base di sostanze stupefacenti. Il medico che supplicò di aumentargli il dosaggio, commentando che anche il solo peso di un lenzuolo gli avrebbe provocato afflizione, gli rispose che non gli era possibile, perché lo avrebbe ucciso.

Trentini era talmente sofferente, avvilito ed umiliato da desiderare fermamente la conclusione della propria vita. Confidò ai propri cari ed agli imputati che avrebbe voluto gettarsi dalla finestra, ma di non averne la forza fisica per farlo e di temere, abitando al secondo piano, di fallire e quindi di andare incontro a sofferenze ancor più lancinanti ed insopportabili.

Consultando siti internet, Trentini si orientò su strutture elvetiche che avrebbero potuto aiutarlo a porre dignitosamente fine alla sua esistenza. Prima si rivolse alla "Lifecircle"; nel timore però di non sopportare il lungo viaggio, optò per un'altra struttura di Lugano. La sua speranza fu tuttavia delusa, quando apprese che era stata chiusa di autorità. Si rivolse dunque all'Associazione "Soccorso Civile", di cui gli



imputati facevano parte e che forniva assistenza a quanti avessero deciso di recarsi all'estero per morire volontariamente. CAPPATO gli ripropose la "Lifecircle", che Trentini contattò direttamente; ricevuta risposta positiva, scelse tra le due date che gli furono proposte, quella più vicina.

Poiché il malato non disponeva dell'intero importo di € 8.000, l'imputato promosse una raccolta collettiva e gli elargì € 1.200. Inoltre si recò in casa sua per conoscerlo personalmente e col proposito di distoglierlo dalla decisione estrema. Riscontrò invece che era irremovibile e desiderava assolutamente recarsi in Svizzera al più presto. La SCHETT provvide ad acquisire a Roma l'estratto dell'atto di nascita, funse da interprete di lingua tedesca, accompagnò personalmente l'ammalato, viaggiando accanto a lui in ambulanza, il cui personale non era informato del vero scopo dell'accompagnamento.

Trentini il 12/4/17 salutò serenamente la madre e le raccomandò di stare tranquilla perché andava a stare meglio, dunque partì per Basilea in ambulanza, scortato dalla exfidanzata alla guida della propria auto, pronta a ricondurlo a casa, se avesse mutato proposito. Il viaggio fu lungo e faticoso; furono necessarie molte soste, perché l'ammalato avvertiva continuamente la necessità di essere accompagnato in bagno.

La SCHETT viaggiò accanto a lui in ambulanza e gli fornì assistenza linguistica sino alla fine. Trentini affrontò con lucidità e determinazione i colloqui con i medici elvetici, previsti dalla procedura, volti a verificare la sua autonoma volontà. Non manifestò alcuna esitazione nel corso del soggiorno nella struttura. Il 13/4/17 azionò personalmente il dispositivo che consentiva l'infusione del farmaco per produrre la morte indolore e spirò. Intervenne in seguito la Polizia Svizzera, la quale, come previsto dalla legge, identificò il cadavere ed acquisì le videoregistrazioni dei colloqui tra i medici ed il malato nonché della procedura finale.

La Corte di primo grado ha innanzitutto escluso che gli imputati avessero rafforzato il proposito suicidario di Trentini Davide, che ha ritenuto fortemente radicato in lui, perché nato e coltivato ancor prima che li contattasse.

Riguardo all'accusa di agevolazione al suicidio, ha tratto spunto per il giudizio dalla sentenza n.242, pronunciata dalla Corte Costituzionale il 25/9/19, che ha introdotto una nuova scriminante in ordine al reato di agevolazione al suicidio. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 L 22/12/17 n.219 (in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento), agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, ma capace di assumere decisioni libere e consapevoli, purché tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. La Corte ha esteso la non



punibilità ai fatti anteriori, a condizione che l'irreversibilità della patologia e la gravità delle sofferenze fisiche e psicologiche siano state sottoposte a vaglio medico, che l'interessato abbia deciso autonomamente e sia stato informato delle soluzioni alternative, come le cure palliative e la sedazione profonda.

La Corte d'Assise ha individuato pertanto i seguenti presupposti, ritenendoli tutti sussistenti nel caso in esame:

- 1) accertamento da parte di un medico della irreversibilità della malattia,
- 2) verifica da parte di un medico della sofferenza fisica e psicologica,
- 3) verifica da parte di un medico della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale,
- 4) verifica da parte di un medico della capacità del malato di assumere decisioni libere,
- 5) manifestazione chiara ed inconfutabile del malato della volontà di porre termine alla propria vita,
- 6) informazione del malato della possibilità di accedere a soluzioni alternative ed in particolare alle cure palliative.

Ha osservato che, riferendosi al caso concreto affrontato -relativo alla morte di Fabiano Antoniani, tetraplegico affetto da cecità permanente tenuto in vita dal collegamento con macchinari che gli consentivano la respirazione e la nutrizione-, la Corte Costituzionale ha enunciato il principio secondo cui ha diritto ad interrompere i trattamenti sanitari chi, pienamente consapevole ed afflitto da insopportabile sofferenza, non sia in grado di vivere di vita autonoma, ma necessiti di terapie farmacologiche ovvero dell'assistenza di personale medico o paramedico oppure dell'uso di macchinari medici, senza i quali si innescherebbe un processo di indebolimento delle funzioni organiche che lo condurrebbe a morte. Secondo la Corte tale valore non può tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che lo sottragga al decorso più lento, apprezzato come contrario alla sua idea di morte dignitosa.

Il Collegio di primo grado ha osservato che Trentini necessitava di assistenza continua, come attestato dalla dott.ssa Amato col certificato in data 16/1/14, di terapia farmacologica e di assistenza per l'evacuazione manuale, cui assolutamente doveva sottoporsi per scongiurare complicanze che lo avrebbero condotto al decesso. Ritiene che sussista il requisito del trattamento di sostegno vitale necessario, benché il malato non fosse dipendente da un macchinario, come Fabiano Antoniani. Non ha ravvisato contrasto tra l'esame del dr. Riccio e la deposizione della madre dell'imputato, la quale si è limitata a riferire della persistente esigenza del figlio di essere accompagnato in bagno, dove si tratteneva per quasi l'intera giornata. Alla teste non è stato chiesto infatti di descrivere meticolosamente l'operazione manuale alla quale Trentini si doveva sottoporre e che ella stessa eseguiva. Il Consulente di Parte, le cui dichiarazioni ad avviso della Corte di primo grado sono equiparabili ad una testimonianza, ha descritto tutti gli aspetti della gravissima malattia dalla quale era affetto. Per tale ragione la Corte di primo grado non ha ritenuto di approfondire questo aspetto, ampiamente e dettagliatamente esposto dal dott. Riccio.

Secondo l'Ufficio dell'Accusa appellante la sentenza della Corte Costituzionale ha consentito di aiutare, non istigare o rafforzare nel proposito suicidario, a morire chi si trovi nella situazione che legittima la sedazione profonda, e non sarebbe questo il caso.

Difetterebbe il requisito dell'irreversibilità della malattia, perché, per quanto fonte di grandi sofferenze, quella dalla quale era affetto Trentini non conduce a morte sicura, mentre è accompagnata da disfunzioni cognitive e da depressione con tendenza al suicidio che non deve essere assecondato; all'ammalato dovrebbe essere assicurato piuttosto l'indispensabile supporto psicologico. L'appellante cita il caso del fisico britannico Stephen Hawking, recentemente scomparso, al quale a 21 anni fu diagnosticata una malattia degenerativa dei motoneuroni e successivamente altre gravi patologie, ma le cui condizioni non gli impedirono di vivere una vita straordinaria e di dare un grande contributo alla scienza, anche quando la sua vita era assicurata dalle macchine cui era stato collegato.

L'appellante ritiene che nel caso di Trentini non sussistesse il requisito della dipendenza da un trattamento di sostegno vitale, poiché la Corte Costituzionale ha inteso riferirsi a situazioni cliniche estreme e ormai definitivamente compromesse, per le quali in un tempo indefinito sopravviene comunque la morte del paziente, evitabile soltanto mediante un atto prettamente medico. Trentini aveva invece necessità di una prestazione di carattere assistenziale (svuotamento dell'intestino), esplicabile infatti anche da persona all'uopo istruita, come la madre. Secondo il Procuratore della Repubblica nessuna notizia certa emerge in atti in ordine alle modalità utilizzate per rimuovere i fecalomi, se non le considerazioni del Consulente di Parte sull'aiuto alla defecazione. Si meraviglia che non ne abbiano parlato la madre e la stessa SCHETT, benché costei abbia riferito delle numerose soste per andare in bagno durante il viaggio. Non ritiene nemmeno provata la dipendenza del malato da farmaci e da trattamenti di sostegno vitale né l'inserimento del paziente in un percorso di cure palliative, poiché i testi hanno genericamente riferito sulla terapia del dolore. Osserva che non è stata nemmeno assunta la deposizione del dott. Mondello che se ne occupava.

L'appellante ritiene illegittima l'ordinanza pronunciata in udienza che ha respinto le richieste del Ministero Pubblico Ministero di integrazione istruttoria, poiché l'elaborato del dott. Riccio ha introdotto un argomento nuovo, quale quello dell'evacuazione manuale; sono state negate all'Accusa le controprove richieste: perizia e deposizioni di quanti eseguirono queste operazioni (madre ed operatori sanitari). Chiede dunque rinnovazione ed integrazione istruttoria ed infine la riforma della sentenza impugnata.

I Difensori degli imputati hanno presentato istanza di trattazione orale, per cui è stata celebrata udienza pubblica. Gli imputati non hanno reso dichiarazioni.



Il Procuratore Generale ha richiamato la propria memoria, presentata qualche giorno prima dell'udienza: ha rinunciato al motivo relativo alla rinnovazione istruttoria ed ha chiesto la conferma della sentenza assolutoria, sostenendola però con argomentazioni in parte diverse da quelle contenute nella sentenza impugnata, spiegando di non avere per tale ragione rinunciato all'impugnazione del Procuratore della Repubblica.

I Difensori degli imputati hanno chiesto la conferma della sentenza, prospettando uno di loro profili di illegittimità costituzionale nell'ipotesi di non condivisione dell'assoluzione.

L'impugnazione è infondata; la sentenza appellata merita conferma.

Va rilevato innanzitutto che correttamente la Corte d'Assise ha escluso che gli imputati avessero rafforzato il proposito di suicidarsi di Trentini Davide. L'ammalato si rivolse alla Associazione senza scopo di lucro, di cui facevano parte, non per valutare soluzioni alternative alla sofferenza, ma quando ormai aveva assunto la scelta irremovibile di porre fine alla sua esistenza e cercava disperatamente di realizzarla, non avendo potuto recarsi nella struttura di Lugano che autonomamente aveva individuato. Era talmente convinto, che la chiusura del centro per il quale aveva optato non valse a farlo desistere. Non vi è ragione dunque di dubitare dell'affermazione, peraltro riscontrata dalla deposizione della madre, proveniente dall'imputato CAPPATO, secondo cui questi si recò a colloquio con Trentini con lo scopo primario di distoglierlo dalla decisione estrema. Ma il tentativo fallì proprio perché Trentini era fermamente convinto che l'unica soluzione per porre fine alle sofferenze interminabili ed insopportabili fosse la morte.

L'apporto dato dalla SCHETT, la quale gli procurò l'estratto dell'atto di nascita e funse da interprete, fu insignificante rispetto al proposito inesorabile di morire.

Si deve pertanto condividere la decisione della Corte d'Assise in ordine alla insussistenza della condotta di rafforzamento del proposito suicidario.

Per quanto concerne invece l'agevolazione al suicidio, va evidenziato che la Corte Costituzionale, nell'inerzia del legislatore, ha fornito una interpretazione dell'art. 580 c.p. aggiornata e consona ai valori racchiusi nella Costituzione e nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, escludendone la pedissequa applicazione in presenza di situazioni estreme che richiedono particolare tutela.

Il lapidario divieto di aiutare taluno a procurarsi la morte, contenuto nella norma coniata in un periodo storico risalente in cui lo scopo unico era tutelare ad ogni costo la vita intesa come bene sociale, va coniugato col diritto ad una vita dignitosa e col diritto al rifiuto di trattamenti terapeutici a fronte di una malattia che abbia esito

certamente infausto, a conclusione di un percorso altrettanto certo di dolore acutissimo e senza fine.

Onde scongiurare il pericoloso sconfinamento in un campo privo di regole, la Corte Costituzionale ha stabilito limiti rigorosi, prendendo spunto dalla vicenda umana di Fabiano Antoniani, sottoposta alla sua attenzione. Si trattava di un malato lucido, privo di prospettive di guarigione, gravemente sofferente, la cui sopravvivenza dipendeva esclusivamente dal collegamento con macchinari gestiti da personale medico. La Corte ha rilevato che, come la legge n. 219 del 22/12/17 consente a chi è affetto da malattia irreversibile che gli procuri grande dolore di decidere di interrompere le terapie e di optare per le cure palliative e la sedazione profonda, ugualmente non può essere negato a chi si trovi nelle medesime condizioni di scegliere la morte, senza attenderla con strazio per sé e per i suoi cari ovvero precipitando in stato di incoscienza, che determini la perdita della propria dignità e del controllo di sé.

Al malato irreversibile e sofferente è consentito dunque decidere di congedarsi dalla vita, chiedendo autonomamente la disattivazione del macchinario che gliela garantisce.

La malattia gravissima da cui era affetto Trentini Davide non richiedeva il ricorso a macchinari, il trattamento farmacologico era tuttavia per lui essenziale per la sopravvivenza, poiché se non lo avesse assunto si sarebbe fatalmente alterato il delicato equilibrio che gli permetteva di sopravvivere.

Anche Trentini dunque viveva una vita artificiale, fonte di insopportabile dolore fine a se stesso, perché la guarigione non sarebbe stata possibile, mentre la malattia sarebbe progredita sino a provocargli la morte in un giorno non definibile, ma certo. Trentini era prigioniero del suo dolore che -come aveva riferito ai familiari ed al medico- lo faceva impazzire e lo aveva gettato nella disperazione profonda. Nulla avrebbe potuto aiutarlo, neppure la terapia antalgica massiccia, alla quale il suo corpo non rispondeva più. Unico suo desiderio era congedarsi dalla vita senza soffrire e conservando dignitosamente la lucidità, per questo decise di partire per la Svizzera.

La Corte d'Assise, in verità, ha ritenuto che Trentini non fosse capace di vita autonoma per la necessità impellente di svuotare l'intestino con una manovra, non importa se praticabile anche da personale non medico (infatti se ne occupava negli ultimi tempi la madre). La sua muscolatura intestinale non era più efficiente; se non si fosse sottoposto a tale operazione, sarebbe andato incontro a conseguenze gravissime che avrebbero provocato il decesso. Ha ritenuto che la circostanza, per quanto non riferita da un testimone, avesse avuto comunque ingresso nel giudizio tramite le dichiarazioni del consulente di parte dr. Riccio, equiparabili a deposizione testimoniale.

Tale argomentazione non è corretta: il Consulente di Parte è una figura del tutto diversa dal testimone, poiché fornisce al Giudice le proprie valutazioni in campo scientifico o tecnico, ma non riferisce fatti che ha vissuto o ai quali abbia assistito, su

cui abbia obbligo di dire la verità. Le notizie raccolte nel corso dell'espletamento dell'incarico, come nel caso in esame dalla madre di Trentini, hanno rilievo esclusivamente in quel contesto, ma non concorrono alla formazione del quadro probatorio.

Se questo Collegio attribuisse valenza decisiva all'operazione di svuotamento manuale dell'intestino di Trentini ai fini del giudizio, sarebbe tenuto dunque ad approfondire la fondatezza delle affermazioni del dott. Riccio, disponendo l'assunzione delle deposizioni di quanti la eseguirono ed eventualmente una perizia medico-legale.

Tale aspetto non merita invece approfondimento, poiché è preponderante che Trentini, certamente afflitto da una malattia irreversibile e vessato da dolori lancinanti, fosse sottoposto a trattamento terapeutico indispensabile per la sopravvivenza. Tale requisito è stato provato durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado, perché è emersa la certezza che Trentini assumeva farmaci di significato vitale, senza i quali non sarebbe sopravvissuto.

Se quindi aveva il diritto di interrompere tale terapia essenziale per la sua vita e di avviarsi alla morte, non gli può essere negato il diritto di rinunciare a vivere ancor prima di affrontare la brutale agonia che la sua gravissima malattia gli avrebbe imposto.

Legittima era l'aspirazione alla conclusione della vita, lecito dunque era il suicidio assistito, poiché frutto dell'autodeterminazione del malato a congedarsi da una esistenza che non era più in grado di apprezzare, divenuta esclusivamente indicibile sofferenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

Conferma la sentenza della Corte d'Assise di Massa in data 27/7/2020 appellata dal Procuratore della Repubblica nei confronti di CAPPATO Marco e SCHETT Wihelmine.

Riserva termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

Genova, 28 aprile 2021

Il Presidente Estensore



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20/5/2021
IL CANCELLIERE
Lucrezia GALIZIA